Giugno

2007

STUDIO BATTAGLIONI

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di giugno pag. 2
- Studi di Settore: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate pag. 5
- Ravvedimento operoso - dal 22 maggio 2007 interessi separati nel modello F24 pag.10
- Iva e locazioni - vale il comportamento concludente supportato dal ravvedimento operoso pag.12
- Condomini - nessuna ritenuta se l'amministratore è una società pag.14
- Nuovi chiarimenti delle Entrate per lavoratori autonomi e imprese pag.15
- Comunicazione errato ricalcolo acconti 2006 pag.18

Le schede di raccolta dati

- Dichiarazioni dei redditi: fac-simile di esonero da responsabilità pag.20
- Fac-simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap pag.22

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 giugno al 15 luglio 2007 pag.23

Agevolazioni e contributi

pag.28

Informiamo i gentili clienti che le scadenze relative alle dichiarazioni dei redditi riportate nella rubrica "Occhio alle scadenze" potrebbero essere modificate dal Decreto del Consiglio dei Ministri, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dati catastali on line: ricerca per codice fiscale

È attivo dal 1° giugno 2007 il servizio telematico di ricerca, attraverso il quale è possibile ottenere informazioni relative ai beni immobili situati sul territorio nazionale (escluse le province autonome di Trento e Bolzano), indicando il codice fiscale di un soggetto che sia presente come intestatario nella banca dati catastale (oltre alla Provincia e al Comune catastale dove si vuole eseguire la ricerca). La ricerca è limitata per il momento alle sole persone fisiche e prevede una procedura di riconoscimento dell'utente attraverso il sistema di autenticazione per i servizi telematici predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 01/06/2007)

Irap professionisti: modalità di presentazione telematica di Unico 2007

In risposta ad un'interrogazione il sottosegretario all'Economia ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate definirà la propria posizione sul concetto di "autonoma organizzazione" ai fini dell'Irap dovuta dai professionisti solo quando la Corte di Cassazione avrà depositato tutte le pronunce in materia dello scorso 8 febbraio 2007, non avendo al momento le sentenze depositate fornito indicazioni puntuali ed univoche. L'Agenzia delle Entrate ritiene, comunque, probabile la futura eliminazione dell'errore bloccante segnalato dal *software* Entratel nel caso di trasmissione telematica del modello Unico 2007 Persone Fisiche senza il quadro IQ relativo all'Irap.

(Camera dei Deputati commissione Finanze, Risposta ad Interrogazione n.5-01059, 30/05/2007)

Elenchi clienti/fornitori: anche per l'anno 2007 basta la partita Iva

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l'anno 2006 (scadenza invio 15 ottobre 2007 per tutti i contribuenti eccetto 15 novembre 2007 per contribuenti con liquidazione Iva trimestrale) e per l'anno 2007 (scadenza invio 29 aprile 2008) la trasmissione telematica degli elenchi clienti/fornitori dovrà contenere la sola partita Iva del soggetto cliente o fornitore. Gli altri dati da indicare saranno l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti e l'importo dell'imposta relativa. Non sarà necessario trasmettere i dati relativi alle operazioni intracomunitarie mentre andranno inserite le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali. I dati da trasmettere sono riferiti alle fatture e note di variazione dell'anno precedente, per cui una fattura dell'anno 2006 registrata in contabilità nell'anno 2007 dovrà comunque essere inserita negli elenchi relativi al 2006.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 28/05/2007)

Nuovi codici tributo per gli interessi sul ravvedimento dei tributi

Sono stati istituiti sette nuovi codici tributo (da 1989 a 1995) per il versamento delle somme dovute a titolo di interessi, a seguito del pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte per le violazioni alle disposizioni tributarie. D'ora in poi sarà quindi necessario, in caso di ravvedimento operoso dei tributi indicati nella risoluzione, compilare un apposito rigo dell'F24 con l'indicazione del codice tributo degli interessi e del relativo importo degli stessi, che, pertanto, non andranno più sommati all'importo del tributo da versare.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.109, 22/05/2007)

Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – aprile 2007
L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2007. L'indice è pari a 129,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +1,4%.
(Istat, Comunicato del 16/05/2007, G.U. n.114 del 18/05/2007)

Deduzione dei costi telefonici all'80% non estesa ai PC
Il limite alla deducibilità delle spese telefoniche dal reddito d'impresa previsto, nella misura dell'80%, dalla nuova formulazione del co.9 dell'art.102 del Tuir, si applica, con riferimento alla connessione ad internet, alle sole spese afferenti il *modem* (ovvero il *router* ADSL) attraverso il quale avviene la connessione e non anche all'attrezzatura utilizzata per detta connessione, come l'intero *personal computer*, i cui costi saranno dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d'impresa o professionale.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.104, 17/05/2007)

Non si applica il "prezzo-valore" ai trasferimenti a mezzo di asta pubblica
Ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile per il trasferimento di immobile abitativo, in seguito ad aggiudicazione all'asta pubblica, è costituita dal prezzo di aggiudicazione e non può essere calcolata col meccanismo del *c.d. "prezzo-valore".*
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.102, 17/05/2007)

Settore edile: recupero dei maggiori contributi versati nell'anno 2006
Con decreto del 5 marzo 2007 (in G.U. 24 aprile 2007, n.95) è stata confermata per l'anno 2006 - nella misura dell'11,5% - la riduzione contributiva sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro esercenti attività edile sulle quote diverse da quelle di pertinenza del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. L'agevolazione si applica solo per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali e non spetta per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. L'Inps ha chiarito le modalità di recupero dei maggiori contributi versati nell'anno 2006.
(Inps, Circolare n.87, 17/05/2007)

Trasferimento Tfr al fondo di previdenza complementare
Confindustria consiglia alle aziende associate, prima di procedere al trasferimento delle quote di Tfr al fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore che si sia impegnato a rimborsare un finanziamento ottenuto dietro garanzia della cessione del quinto dello stipendio (con dazione del Tfr in garanzia), di informare l'ente finanziatore e di ottenerne l'avallo.
(Confindustria, Nota, 16/05/2007)

Amministrazione di condomini: niente ritenuta se attività esercitata da società commerciale
La ritenuta d'acconto non deve essere operata sui compensi spettanti alle società di persone commerciali e alle società di capitali per l'attività di amministratore di condominio, atteso che, ai sensi dell'art.25, co.1, DPR n.600/73, i redditi conseguiti dalle predette società sono considerati redditi di impresa da qualsiasi fonte provengano. La ritenuta deve invece applicarsi nell'ipotesi in cui il compenso sia corrisposto ad una società tra professionisti, i cui redditi costituiscono redditi di lavoro autonomo. La percentuale della ritenuta sarà del 20% e non del 4%, in quanto il rapporto intercorrente tra il condominio ed il suo amministratore è riconducibile al contratto di mandato e non d'opera e/o di appalto.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.99, 15/05/2007)

Guida alle spese detraibili e deducibili
L'Agenzia delle Entrate ha illustrato in un comunicato l'elenco delle spese detraibili e deducibili che danno diritto ad un risparmio d'imposta sulle prossime dichiarazioni.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 12/05/2007)

Riduzione pedaggi 2006 - approvati termini e modalità di presentazione delle richieste
Il Comitato Centrale per l'Albo nazionale autotrasportatori ha approvato le delibere relative alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e delle deviazioni obbligatorie relative al 2006. Le delibere prevedono alcune novità. Tra queste, i modelli dovranno essere compilati direttamente dal sito, in un'apposita area, e non più a mano, per poi essere stampati e spediti. Inoltre, la modulistica è stata semplificata accorpando alcuni quadri. La scadenza per l'invio è fissata al 20 luglio 2007.
(Comitato centrale Albo nazionale autotrasportatori, Delibere del 20/04/2007, G.U. n.109 del 12/05/2007 S.O. n.112)

Differenza tra agente di commercio e incaricato alle vendite
L'incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio opera a fronte di una semplice autorizzazione dell'impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume pertanto nei confronti dell'impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell'esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o di raggiungimento di risultati di vendita. Pertanto, il venditore può legittimamente essere inquadrato quale incaricato abituale alla vendita, senza la necessità di ricorrere ad un contratto di agenzia, con conseguente obbligo di versamento contributivo alla Gestione separata Inps.
(Ministero Lavoro, Interpello n.16, 11/05/2007)

Antiriciclaggio: esonero dall'archivio unico per dichiarazioni e pagamenti telematici
A partire dal 25 maggio 2007 sono scattate le incombenze in merito alla identificazione dei clienti, all'attivazione dell'archivio unico e alla segnalazione di operazioni sospette per tributaristi e centri elaborazione dati. Tale data è di rilievo anche per gli altri professionisti economici contabili iscritti negli albi professionali: infatti, sono venuti meno gli obblighi di registrazione in archivio unico della redazione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quello di trascrizione nell'archivio dei pagamenti F24 telematici in nome e per conto dei clienti per importi cumulativamente superiori a € 12.500, fermo restando però l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
(Ministero Finanze, Decreto n.60 del 10/04/2007, G.U. n.107 del 10/05/2007)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: STUDI DI SETTORE: LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(Sunto ragionato della C.M. n.31/2007)

PANORAMA GENERALE	
Principali novità introdotte dalla Finanziaria 2007	La Finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto le seguenti novità in tema di Studi di Settore: ▪ revisione periodica obbligatoria triennale dello studio di settore (la revisione comporta, di solito, un incremento dei ricavi o compensi congrui); ▪ l'applicabilità dello studio anche a soggetti con periodo di imposta diverso da 12 mesi (dal 2007); ▪ l'introduzione di nuovi indici di coerenza della normalità economica in sede di revisione periodica degli Studi di Settore, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e l'introduzione, già dal periodo d'imposta 2006, di specifici indici di coerenza di normalità economica; ▪ l'ampliamento della platea dei contribuenti assoggettati agli studi tramite la previsione dell'innalzamento del limite massimo dei ricavi e compensi previsto per l'applicazione degli Studi di Settore, fissato a partire dal 2007 in 7,5 milioni di euro; ▪ la modifica di alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi per ampliare la platea degli interessati, in particolare per quanto attiene la cessazione e la riattivazione della partita Iva e la prosecuzione di attività già svolte, in precedenza, da altri soggetti; ▪ la limitazione ad effettuare accertamenti presuntivi nei confronti dei soggetti congrui agli Studi di Settore; ▪ l'introduzione di specifici indicatori per i soggetti cui non si applicano gli Studi di Settore; ▪ la previsione dell'invio del modello relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore anche da parte di soggetti interessati da alcune cause di esclusione; ▪ il rafforzamento, in fase di accertamento, delle sanzioni relative all'omessa o infedele compilazione del modello Studi di Settore

NOVITÀ DI CARATTERE TECNICO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI STUDI: gli indicatori di normalità economica	
Funzione degli indicatori	La principale novità del software Gerico per il periodo di imposta 2006 è rappresentato dalla introduzione degli indicatori di normalità economica; gli stessi: ▪ hanno la funzione di segnalare eventuali anomalie rispetto a comportamenti normali degli operatori del settore; ▪ contribuiscono alla stima dei ricavi o compensi mediante gli Studi di Settore, aggiungendosi alla tradizionale analisi della congruità dei ricavi o compensi dichiarati e determinando, in caso di incoerenza, un incremento dei ricavi o compensi stimati dalla "funzione di ricavo/compenso"; ▪ le risultanze dello studio saranno comunque uniche e terranno già conto dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità.
Tipologie di indicatori	Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007, sono stati approvati: ▪ **4 indicatori di normalità economica per gli esercenti attività d'impresa:** a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; b) rotazione del magazzino o durata delle scorte; c) valore aggiunto per addetto; d) redditività dei beni mobili strumentali; ▪ **2 indicatori di normalità economica per gli esercenti attività di lavoro autonomo:** a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; b) resa oraria per addetto o resa oraria del professionista; ▪ **2 indicatori di normalità economica per i contribuenti** esercenti due o più attività d'impresa, ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita **tenuti all'annotazione separata dei ricavi:** a) valore aggiunto per addetto; b) redditività dei beni mobili strumentali.
Comportamento degli Uffici	▪ gli Uffici, in sede di contraddittorio, dovranno valutare con estrema attenzione la posizione del contribuente, soprattutto nelle ipotesi in cui l'applicazione degli indicatori in parola determini scostamenti assai rilevanti tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore; ▪ qualora la suddetta valutazione porti a ritenere non attendibile il risultato determinato da singoli indicatori, gli Uffici avranno cura di adeguare la stima complessiva operata dal *software* Gerico alla concreta situazione del contribuente, depurandola dei maggiori ricavi o compensi scaturiti dall'applicazione degli indicatori considerati inattendibili; ▪ nella fase di contraddittorio particolare attenzione deve essere inoltre dedicata al controllo della correttezza e veridicità dei dati indicati nel modello dei dati rilevanti a fini dell'applicazione degli Studi di Settore, in generale e soprattutto con riferimento alle variabili che rilevano ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica (es. quote di ammortamento, indicazione del personale e dei collaboratori addetti all'attività, soci che prestano l'attività nella società, la percentuale di apporto di lavoro, ecc.).

Marginalità economica	▪ gli Uffici dovranno tenere in particolare considerazione le situazioni in cui sia fondatamente ipotizzabile che l'attività sia svolta in condizioni cosiddette "di marginalità economica"; l'applicazione degli indicatori di normalità economica potrebbe comportare stime oggettivamente sproporzionate rispetto alla effettiva situazione del contribuente; ▪ la condizione di marginalità economica è generalmente contraddistinta da determinati elementi, ancorché differenti per ogni singolo di settore, quali ad esempio: la localizzazione territoriale dell'attività; le ridotte dimensioni del mercato servito; l'età del contribuente; la limitata dotazione di beni strumentali e/o l'obsolescenza dei beni medesimi; l'assenza di dipendenti (per le attività dove invece se ne registra, di regola, la presenza); l'assenza di costi relativi a servizi.
Adeguamento differenziato agli studi	I contribuenti che vogliono adeguarsi alle risultanze degli Studi di Settore debbono avere come obiettivo i maggiori ricavi o compensi che tengono conto della maggiorazione degli indicatori di normalità economica. Nel caso in cui verifichi un'incoerenza derivante dalla applicazione degli indicatori "rotazione del magazzino" o "durata delle scorte", il *software* Gerico 2007 può evidenziare due differenti importi: ▪ uno relativo all'adeguamento da effettuare ai fini dell'Iva; ▪ l'altro concernente le imposte sui redditi e l'Irap.
Maggiorazione del 3%	▪ L'introduzione dei nuovi indicatori di normalità economica è da assimilare ad una "revisione" degli studi medesimi, poiché comporta un diverso meccanismo di stima dei ricavi o compensi presunti rispetto a quello in precedenza previsto. ▪ Pertanto, per il solo periodo d'imposta 2006, non opera la disposizione concernente il versamento della maggiorazione del 3% in sede di adeguamento in dichiarazione. Tale disposizione trova comunque applicazione con riguardo ai soggetti nei cui confronti non vengono determinati maggiori ricavi o compensi per effetto degli indicatori di normalità economica, qualora l'ammontare dei ricavi o compensi stimati da Gerico risulta superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

MECCANISMI PER AMPLIARE LA PLATEA DI SOGGETTI INTERESSATI AGLI STUDI	
Cessazione e ripresa dell'attività e mera prosecuzione di attività	Gli Studi di Settore non sono applicabili nei confronti dei soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta. Tuttavia, il legislatore ha circoscritto tale generalizzata esclusione prevedendo, con effetto dal periodo d'imposta 2006**,** l'applicazione degli Studi di Settore nei confronti dei soggetti che: ▪ hanno cessato l'attività ed entro sei mesi l'hanno nuovamente intrapresa; ▪ hanno iniziato (o meglio "continuato"), un'attività precedentemente svolta da altri soggetti.

STRUMENTI PER SCORAGGIARE L'INDICAZIONE DI DATI INFEDELI NEI MODELLI DEGLI STUDI DI SETTORE	
Incremento delle sanzioni	E' stata aumentata del 10% la sanzione pecuniaria applicabile in sede di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione dei dati degli Studi di Settore. La maggiorazione si applica alla sanzione-base a condizione che: ▪ il maggior reddito d'impresa, arte o professione (per le imposte sui redditi); ▪ la maggiore imposta o la minore imposta detraibile o rimborsabile (per l'imposta sul valore aggiunto); ▪ la maggiore base imponibile (per l'imposta sulle attività produttive) accertati a seguito della corretta applicazione degli Studi di Settore, eccedano, rispettivamente, il 10% di quanto dichiarato dai contribuenti. Le norme si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 01.01.2007. Fanno scattare la sanzione: ▪ le ipotesi di non corretta indicazione di quelle informazioni che rilevano ai fini della determinazione della "funzione di regressione"; ▪ l'infedele ovvero omessa indicazione di quelle variabili che, pur non rilevanti ai fini della funzione di regressione, incidono comunque sulla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (es. quote di ammortamento che potrebbero essere rilevanti ai fini dell'indicatore di normalità economica relativo alle spese per il godimento dei beni strumentali mobili). L'incremento della sanzione non è, invece, applicabile in relazione a quelle fattispecie di infedele od omessa indicazione nell'allegato Studi di Settore delle variabili c.d. "descrittive", cioè quelle concernenti i dati specifici dell'attività che non influenzano né il risultato dello studio di settore, né tantomeno incidono sulla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo; ▪ l'indicazione nel modello di dichiarazione Unico di cause di esclusione o di inapplicabilità non esistenti.

STRUMENTI PER INCENTIVARE E PREMIARE L'ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE	
Inibizione agli accertamenti	Nei confronti dei contribuenti che risultino "congrui" rispetto alle risultanze degli Studi di Settore (anche per adeguamento in dichiarazione) l'accertamento di tipo presuntivo può essere effettuato solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni: ▪ l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati; ▪ l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, superi, in valore assoluto, 50.000 euro. La preclusione opera solo a condizione che le informazioni indicate dal contribuente nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore non siano viziate da irregolarità tali da rendere applicabili le ulteriori sanzioni introdotte. La nuova norma troverà applicazione con riferimento agli accertamenti riguardanti i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

L'ACCERTAMENTO CON GLI STUDI DI SETTORE	
Soggetti interessati	A decorrere dal periodo di imposta 2005, l'unica condizione necessaria, indipendentemente dalla tipologia del soggetto (esercente attività di impresa o di arti e professioni) e dal regime contabile adottato, è quella dello scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli Studi di Settore nel singolo periodo d'imposta considerato.
Inquadramento generale	▪ gli accertamenti basati sugli Studi di Settore possono essere effettuati ogni qualvolta il contribuente dichiari **ricavi o compensi "non congrui"** rispetto alla stima, *senza che l'Amministrazione Finanziaria debba fornire ulteriori dimostrazioni* a sostegno della pretesa tributaria. ▪ trattandosi di **presunzione relativa**, gli accertamenti in parola devono essere sempre calibrati tenendo in debito conto tutti gli elementi offerti dal contribuente per dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti; ▪ gli **"scostamenti" coincidono con le "gravi incongruenze"** che rappresentano, a propria volta, il presupposto per fondare l'accertamento sulle risultanze degli Studi di Settore; ▪ tali "**gravi incongruenze**" non si possono considerare esistenti solo **in presenza di elevate differenze** tra ricavi dichiarati e quelli determinati in base agli Studi di Settore, ma non possono, al tempo stesso, ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento, indipendentemente dalla relativa rilevanza in termini assoluti o percentuali. ▪ **scostamenti di scarsa rilevanza** in termini assoluti o in termini percentuali (in rapporto all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati) potrebbero, infatti, rivelarsi inidonei ad integrare le sopra menzionate "gravi incongruenze", oltre a determinare l'oggettiva difficoltà, per il contribuente, di contraddire le risultanze dello studio di settore. ▪ gli Uffici dovranno considerare prioritariamente gli scostamenti maggiormente significativi, mentre gli scostamenti di più modesta entità potranno comunque essere considerati come elementi da utilizzare unitamente ad altri elementi disponibili o acquisibili con gli ordinari poteri istruttori.
Invito al contraddittorio	▪ l'Ufficio, prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento, deve invitare il contribuente a comparire presso i propri uffici; ▪ in tale sede l'Ufficio ha il compito di *"…verificare e di adeguare le risultanze dello Studio di Settore alla situazione effettiva del contribuente…..*" garantendo allo stesso la possibilità di fornire giustificazioni in merito al mancato adeguamento alle risultanze degli Studi di Settore; ▪ lo scostamento potrà essere giustificato non solo in base a prove documentali, che abbiano un riscontro diretto ed immediatamente quantificabile sui ricavi dichiarati, ma anche in base ad un ragionamento di tipo presuntivo che si fondi su elementi certi e che conduca a valutazioni che abbiano una reale capacità di convincimento (In particolare, possono essere evidenziate circostanze specifiche o elementi che non sono prese in considerazione dallo studio di settore, che costituisce uno strumento idoneo a rappresentare l'andamento dell'attività in condizioni di normalità).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RAVVEDIMENTO OPEROSO - DAL 22 MAGGIO 2007
INTERESSI SEPARATI NEL MODELLO F24

Cambiano le regole di compilazione del modello F24 nei casi di ravvedimento operoso, strumento al quale i contribuenti frequentemente ricorrono per regolarizzare gli omessi o gli insufficienti versamenti dei tributi.
La R.M. n.109/E del 22 maggio scorso ha, infatti, istituito nuovi codici tributo per il versamento autonomo delle somme dovute a titolo di interessi (la misura del saggio legale è attualmente fissata al 2,50%).
Occorre ricordare che fino a tale data le regole di compilazione del modello F24 nei casi di ravvedimento operoso prevedevano che le somme dovute a titolo di interessi fossero da versare unitamente al codice proprio del tributo non versato o versato in modo insufficiente.

I nuovi codici tributo

1989	denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef"
1990	denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires"
1991	denominato "Interessi sul ravvedimento - Iva"
1992	denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive"
1993	denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap"
1994	denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale"
1995	denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale"

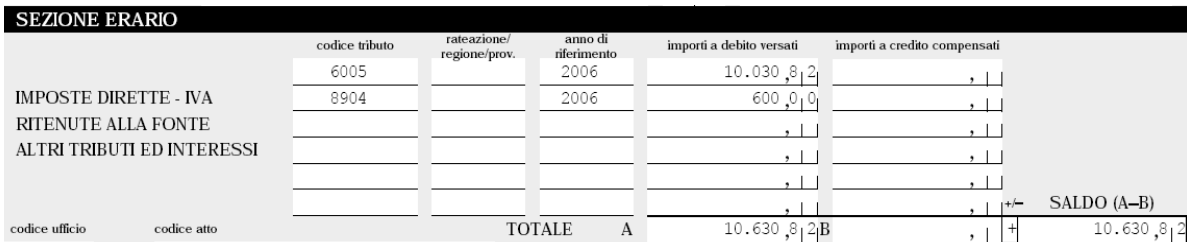
***IMPORTANTE**: la R.M. n.109/07 precisa che le nuove modalità di compilazione non si applicano per il versamento degli interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati cumulativamente con il codice proprio del tributo (la distinta indicazione degli interessi – in questi casi – verrà richiesta in sede di compilazione del quadro ST del modello 770).*

Regole di compilazione in vigore fino al 21 maggio 2007 (ancora valide per i sostituti)
La vecchia modalità di compilazione del modello F24 (ancora da osservare per i ravvedimenti operosi posti in essere dai sostituti d'imposta) prevedeva – come sopra ricordato – il versamento degli interessi unitamente al quello del tributo. Si propone di seguito un esempio di compilazione.

Esempio

Un contribuente mensile non ha versato alla scadenza naturale del 16 giugno 2006 l'Iva relativa al mese di maggio per un importo di euro 10.000,00. In data 31 luglio 2006 provvede alla regolarizzazione del versamento avvalendosi del ravvedimento operoso.

I calcoli sono i seguenti:
- euro 10.000,00 x 6% = euro 600,00 sanzione (**codice tributo 8904**);
- euro 10.000,00 x 2,5% = 250,00 interessi annui;
- euro 250,00:365gg. x 45gg. = euro 30,82 interessi dovuti per il ritardo;
- euro 10.000,00 + euro 30,82 = euro 10.030,82 tributo + interessi (**codice tributo 6005**).



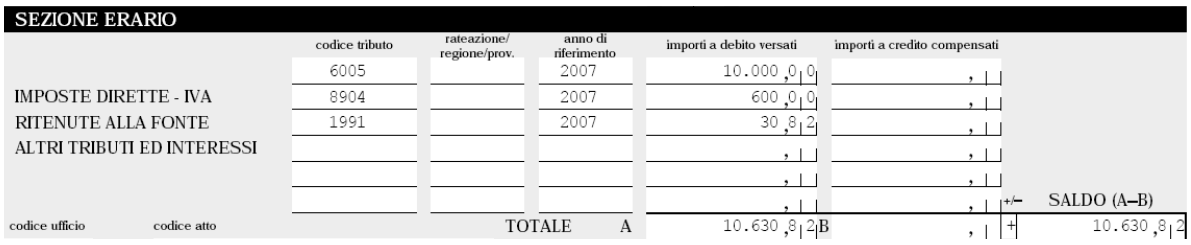
SEZIONE ERARIO	codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	6005		2006	10.030,82	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	8904		2006	600,00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio codice atto		TOTALE	A	10.630,82 B	+/– SALDO (A–B) + 10.630,82

Regole di compilazione in vigore dal 22 maggio 2007 (NON valide per i sostituti)
La nuova modalità di compilazione del modello F24 (che non riguarda i ravvedimenti operosi posti in essere dai sostituti d'imposta) prevede – come sopra ricordato – il versamento autonomo degli interessi. Si propone di seguito un esempio di compilazione.

Esempio

Un contribuente mensile non ha versato alla scadenza naturale del 16 aprile 2007 l'Iva relativa al mese di marzo per un importo di euro 10.000,00. In data 31 maggio 2007 provvede alla regolarizzazione del versamento avvalendosi del ravvedimento operoso.

I calcoli sono i seguenti:
- euro 10.000,00 x 6% = euro 600,00 sanzione (**codice tributo 8904**);
- euro 10.000,00 x 2,5% = 250,00 interessi annui;
- euro 250,00:365gg. x 45gg. = euro 30,82 interessi dovuti per il ritardo (**codice tributo 1991**);
- euro 10.000,00 Iva mese di marzo non versata (**codice tributo 6003**).



SEZIONE ERARIO	codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	6005		2007	10.000,00	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	8904		2007	600,00	
RITENUTE ALLA FONTE	1991		2007	30,82	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio codice atto		TOTALE	A	10.630,82 B	+/– SALDO (A–B) + 10.630,82

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IVA E LOCAZIONI - VALE IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE SUPPORTATO DAL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Come noto, il regime Iva delle locazioni di fabbricati ha subito un completo *restyling* a seguito dell'emanazione del D.L. n.223/06, convertito – con modificazioni – dalla L. n.248 del 4 agosto 2006.
In breve, il nuovo regime prevede un generalizzato meccanismo di esenzione per le locazioni abitative e commerciali, salvo, solo per queste ultime, la possibilità di optare per l'applicazione del tributo quando il conduttore detrae l'imposta e, invece, l'obbligo di applicazione dell'Iva quando il conduttore non detrae o detrae in misura non superiore al 25%.
Tale mutamento doveva applicarsi anche ai contratti di locazione già in essere, con la conseguenza che, in mancanza di specifica scelta, si rendeva applicabile il nuovo regime obbligatorio previsto per legge.
L'opzione doveva essere manifestata con apposita segnalazione (coincidente con la registrazione del contratto) da inviare in forma telematica all'Agenzia delle Entrate secondo le prescrizioni dell'art.35, co.10-*quinquies* del D.L. n.223/06.
Può essere capitato, tuttavia, che alcuni contribuenti non avessero manifestato l'opzione per l'applicazione dell'Iva, pur continuando ad emettere fatture gravate dal tributo; si poneva in tal caso il dubbio se, in mancanza di scelta, potesse prevalere il comportamento concludente del contribuente oppure si dovesse applicare il regime legale previsto dalla norma.
Tale dubbio è stato dissipato dall'Agenzia delle Entrate con la R.M. n.114 del 24 maggio 2007, ove è stato dato risalto al comportamento materialmente tenuto dal contribuente, seguito dall'applicazione del ravvedimento operoso (meccanismo che consente di rimediare ad errori od omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili a regime).
Ovviamente, per attivare il ravvedimento è richiesto che non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche con le quali sia già stata constatata l'omissione.
Le medesime conclusioni dovrebbero poter essere applicate anche ai contratti di locazioni stipulati ex novo, pur se nel documento di prassi non vi è alcuna indicazione in merito.

CASO	▪ contratto di locazione commerciale già in essere dal 2005, con conduttore che detrae l'imposta nei modi ordinari; ▪ applicazione dell'Iva sui canoni anche dopo il 4 luglio 2006; ▪ mancata esplicitazione dell'opzione per l'assoggettamento a tributo.
RIMEDI	1. **registrazione** telematica tardiva del contratto con l'esplicitazione dell'**opzione** per l'applicazione dell'Iva; 2. versamento dell'**imposta di registro** (1%) relativa al periodo dal 04.07.2006 alla scadenza della annualità, maggiorata degli **interessi** giornalieri conteggiati al tasso annuo del 2,5% dal 18.12.2006 al giorno di perfezionamento del ravvedimento operoso;

(continua)	3. versamento della **sanzione ridotta** per omessa registrazione del contratto, computata come segue: - 15% dell'imposta dovuta se il ravvedimento è perfezionato entro 90 giorni dalla scadenza originaria; - 24% dell'imposta dovuta se il ravvedimento è perfezionato oltre i 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza originaria.
EFFETTI	L'applicazione dell'Iva sulle fatture per canoni è correttamente applicata dal proprietario e detraibile, secondo legge, dal conduttore.

Stante gli indesiderati effetti che possono derivare dall'effettuazione di operazioni esenti (applicazione del pro rata ed eventuale rettifica della detrazione), si raccomanda ai Sigg.ri Clienti di verificare nuovamente la correttezza dei comportamenti tenuti; entro la data del 18 dicembre 2007 è, infatti, possibile provvedere alla sistemazione della propria posizione con sanzioni ridotte.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONDOMINI – NESSUNA RITENUTA SE L'AMMINISTRATORE È UNA SOCIETÀ

Con la R.M. n.99 del 15 maggio 2007 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi erogati ad **amministratori di condominio organizzati in forma societaria** (modalità consentita alle persone giuridiche dalla Cassazione), non scontano ritenuta; infatti:

- **NON** si applica la ritenuta del **20%** prevista dall'articolo per le attività professionali, in quanto detta forma di prelievo alla fonte è espressamente esclusa quando il percettore delle somme è soggetto esercente attività d'impresa;
- **NON** si applica la ritenuta del **4%** prevista dalla Finanziaria 2007, in quanto riservata alle sole prestazioni d'opera, di appalto e prestazioni occasionali (l'amministrazione del condominio è invece un mandato, forma contrattuale diversa dalla precedente).

Quando applicare la ritenuta del 4%?
Alla luce delle recenti pronunce ministeriali è quindi importante riepilogare quando il condominio deve applicare la nuova **ritenuta del 4**% sui compensi erogati:

Caratteristiche della prestazione	ritenuta 4%	Note
Contratto di appalto	**SI**	
Prestazione d'opera	**SI**	
Prestazione occasionale	**SI**	
Prestazione resa da professionisti	**NO**	Si applica la ritenuta al 20%
Amministratore persona giuridica	**NO**	Nessuna ritenuta
Amministratore società tra professionisti	**NO**	Sai applica ritenuta del 20%
Prestazione resa da contribuenti in regime di neoattività	**NO**	Nessuna ritenuta
Prestazione resa da contribuenti in regime di attività marginali	**NO**	Nessuna ritenuta
Fornitura di beni con posa in opera	**NO**	Se prestazione di servizi è accessoria rispetto alla cessione del bene
Contratto di assicurazione	**NO**	
Contratto di somministrazione	**NO**	
Contratto di deposito	**NO**	
Contratto di trasporto	**NO**	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE PER LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE

Nell'ambito di un incontro tra stampa specializzata e Agenzia delle Entrate, sono state fornite indicazioni relativamente ad alcuni aspetti dubbi derivanti dalla recente normativa.
Il *forum*, organizzato in domande e risposte, si è rivelato utile per la soluzione di alcuni problemi, ma è opportuno attendere che la posizione dell'Amministrazione Finanziaria sia tradotta in un documento ufficiale.
Di seguito diamo conto dei chiarimenti più importanti, che hanno toccato tre temi fondamentali:

1. aspetti procedurali di presentazione delle dichiarazioni;
2. reddito di lavoro autonomo;
3. reddito d'impresa.

ASPETTI DI CARATTERE PROCEDURALE

Dichiarazione delle società di persone

Se una società di persone esegue un'operazione straordinaria nei primi mesi dell'anno, potrebbe essere che, al momento di presentazione della dichiarazione relativa al periodo che precede l'effetto dell'operazione, non sia ancora disponibile, perché non approvato, il cosiddetto modello nuovo, che deve essere obbligatoriamente utilizzato secondo le nuove disposizioni introdotte dal D.L. n.223/06.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in queste ipotesi, la società potrà presentare la dichiarazione utilizzando il modello disponibile, che sarà inevitabilmente quello vecchio. Si è ribadito che, in tal caso, la dichiarazione non potrà essere considerata nulla. Si ricorda che i soggetti Ires, diversamente, continuano a dover utilizzare i modelli vecchi per la dichiarazione dei periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare.

Società in liquidazione

In caso di liquidazione di società di capitali o di società di persone, l'art.5, co.1 del DPR n.322 del 22 luglio 1998, prevede che il liquidatore (o, in mancanza, il rappresentante legale) presenti la dichiarazione "*relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data (…)*".
Nell'ambito del *forum*, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se la data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione deve essere considerata come l'ultimo giorno del periodo di normale svolgimento dell'attività nell'esercizio (cosiddetto periodo ante liquidazione), ovvero come primo giorno del periodo di liquidazione, essendo questo un punto abbastanza controverso anche in passato.
L'Agenzia ha dato una risposta non particolarmente incisiva, dalla quale però pare di capire che il giorno in cui ha effetto la delibera (vale a dire quello di sua iscrizione presso il Registro delle imprese), deve essere considerato come il primo giorno del periodo di liquidazione.

Di conseguenza, il computo del termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione, dovrà dare rilevanza al giorno che precede quello in cui ha effetto la procedura.

Dichiarazione integrativa a favore del contribuente
L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'unico strumento a disposizione del contribuente per ottenere un rimborso a fronte di una dichiarazione errata a proprio danno, sia quello della presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini di cui all'art.2, co.8-*bis* del DPR n.322/98, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Secondo l'Agenzia, di conseguenza, e ciò vale a decorrere dal 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore della richiamata disposizione, non sarà possibile presentare un'istanza di rimborso ai sensi dell'art.38 del DPR n.602/73.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Plusvalenze e minusvalenze da cessione di beni mobili
Il D.L. n.223/06, modificando l'art.54 del Tuir, ha dato rilevanza anche alle plusvalenze e minusvalenze per i lavoratori autonomi. In relazione alla decorrenza della norma, sussistevano numerosi dubbi, che l'Agenzia delle Entrate ha risolto affermando che le nuove disposizioni operano solo relativamente ai beni acquistati a far data dal 4 luglio 2006.
Quindi, una plusvalenza o una minusvalenza, ancorché realizzata successivamente al 4 luglio del 2006, sarà rilevante come componente del reddito di lavoro autonomo solo se il bene ceduto è stato acquistato dopo la predetta data del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. n.223/06.

Ammortamento delle auto
Se, al termine dell'esercizio 2005, l'ammortamento di un'autovettura ha già raggiunto il 25% dell'importo complessivamente deducibile, nessuna ulteriore quota di ammortamento potrà essere dedotta dai lavoratori autonomi nel corso del 2006.
Di fatto, in tal modo, si dà un effetto retroattivo alla nuova disposizione che limita la deduzione dei costi relativi agli automezzi impiegati dai professionisti, al 25% dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute.

Scomputo delle ritenute
Il professionista è legittimato allo scomputo delle ritenute alla fonte solo in base al possesso della certificazione rilasciata dal soggetto terzo - sostituto d'imposta.

Incassi mediante assegno
Ai fini dell'individuazione del periodo di imposta da considerare come rilevante quando un compenso è pagato mediante assegno, si deve fare riferimento al momento di consegna dell'assegno, senza dare rilevanza alla data in cui questo è versato sul conto corrente.
Quindi, un assegno incassato il 28 dicembre dell'anno n, e versato sul conto corrente il 4 gennaio dell'anno n + 1, sarà da considerare come incasso del compenso ai fini della determinazione del reddito del precedente anno n.

REDDITO DI IMPRESA

Scorporo delle aree
Nel caso di *leasing* appalto, e quindi di acquisto autonomo dell'area da parte della società di leasing, si dovrà dare rilievo al costo proprio dell'area, ovvero all'effettiva incidenza della stessa rispetto al valore complessivo.
È dunque superata la posizione che, nel caso del *leasing*, implicava la necessità di effettuare lo scorporo unicamente con modalità forfetarie.

Costi degli automezzi concessi in uso promiscuo

Nel caso di attribuzione di un automezzo in uso promiscuo ad un dipendente, il *fringe benefit* deducibile corrisponde, proporzionalmente, alle diverse tipologie di costo relative all'automezzo. Ciò significa che esso comprende una quota idealmente riferibile agli ammortamenti, il che avrà effetto sulla determinazione della plusvalenza fiscalmente rilevante.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

La presente informativa deve essere utilizzata dallo Studio per comunicare al cliente l'errato calcolo degli acconti 2006 ed il contestuale ricalcolo e ravvedimento dell'acconto effettivamente dovuto. Questa comunicazione andrà allegata alla delega per il pagamento del ravvedimento operoso.

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE ERRATO RICALCOLO ACCONTI 2006

Nel corso del 2006 sono stati versati acconti relativi alle imposte dovute per tale periodo, acconti che vengono scomputati nella determinazione del saldo relativo al 2006.
Come noto gli acconti possono essere determinati alternativamente:

- con il **METODO STORICO** (ossia sulla base del reddito 2005);
- con il **METODO PREVISIONALE** (ossia sulla base del reddito che si presume di conseguire nel corso del 2006).

Rispetto al primo, il secondo metodo comporta sanzioni al contribuente qualora gli acconti si dovessero dimostrare insufficienti (ad esempio perché il reddito effettivo è superiore rispetto a quello stimato).
Come di consueto, lo Studio provvede ordinariamente alla determinazione dell'acconto su base storica, salvo che il cliente non comunichi allo Studio un minor reddito presunto, nel qual caso gli acconti saranno ricalcolati sulla base delle informazioni comunicate.

Ravvedimento acconti Ires/Irpef
Durante la compilazione della dichiarazione dei redditi Unico 2007 lo Studio ha verificato che l'ammontare degli acconti versati sulla base del metodo previsionale risulta essere insufficiente:

	IRES	IRPEF
Acconto determinato sulla base del metodo storico	€ _____	€ _____
Acconto RICALCOLATO (metodo previsionale)	€ _____	€ _____
Acconto effettivamente dovuto (ricalcolato a saldo)	€ _____	€ _____
Minor versamento effettuato	**€ _____**	**€ _____**

Onde evitare che siano comminate maggiori sanzioni, **si allega alla presente la delega per il pagamento del ravvedimento operoso**, calcolato applicando gli interessi legali e la sanzione ridotta del 6%; il ravvedimento è stato determinato come segue:

	IRES	IRPEF
Minor versamento effettuato	**€ _____**	**€ _____**
Interessi	€ _____	€ _____
Sanzione 6%	€ _____	€ _____
Totale versamento	**€ _____**	**€ _____**

Irap non ravvedibile
Oltre al minor versamento sopra indicato, si ricorda altresì che è stato effettuato un minor versamento Irap, come da schema sottostante:

	IRAP
Acconto determinato sulla base del metodo storico	**€ _____**
Acconto ricalcolato (metodo revisionale)	€ _____
Acconto effettivamente dovuto (ricalcolato a saldo)	€ _____
Minor versamento effettuato	**€ _____**

Il minor versamento effettuato ai fini Irap non può però essere ravveduto e pertanto sarà applicata una sanzione del 30% non riducibile da parte dell'Amministrazione Finanziaria in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

DICHIARAZIONI DEI REDDITI: FAC-SIMILE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ della ditta/società_____ con P.IVA _____

DICHIARA

dopo essere stato debitamente informato delle possibili responsabilità e conseguenze che derivano da eventuali violazioni e, quindi, assumendosi ogni responsabilità conseguente quanto segue:

(barrare le caselle delle sezioni interessate)

- ❑ **in merito ai redditi dichiarati, alle deduzioni ed alle detrazioni applicate,** che gli stessi corrispondono agli imponibili realmente conseguiti nell'anno di imposta ed alle spese effettivamente sostenute.

 Firma _____

- ❑ **in merito alla quantificazione e valutazione delle rimanenze al 31.12.2006,** che il valore di magazzino (merce, materie prime, semilavorati, prodotti finiti, lavori in corso di esecuzione) da indicare ai fini civilistici e fiscali in Euro ……..…… è rispondente al valore effettivo dei beni relativi al 31/12/2006 e che il relativo dettaglio è conservato presso la ditta e verrà esibito a richiesta.

 Firma _____

- ❑ **in merito alla completezza delle istruzioni di prima nota e delle scritture contabili alla fine del periodo d'imposta 2005 con il bilancio,** di aver esaminato le scritture contabili redatte fino al 31/12/2006 e di averle trovate pienamente e completamente aderenti alle istruzioni, ai dati e ai documenti contabili forniti allo studio e che non risulta alcuna omissione. Dichiaro altresì che le stesse sono perfettamente rispondenti ai dati indicati nel Bilancio chiuso al 31/12/2006 e alla realtà aziendale.

 Firma _____

- ❑ **in merito alla rispondenza delle scritture contabili con le dichiarazioni fiscali obbligatorie,** di aver esaminato le scritture contabili fino al 31/12/2006 e le dichiarazioni fiscali obbligatorie per legge e di averle trovate redatte secondo le istruzioni e i dati trasmessi.

 Firma _____

- ❑ **in merito alla compilazione del prospetto degli Studi di Settore o dei parametri,** di aver preso visione dello stesso e di averlo trovato perfettamente aderente alle eventuali cause di esclusione, ai dati strutturali e contabili dell'azienda e compilato secondo le indicazioni fornite allo studio sulla base delle istruzioni ministeriali, anche alla luce della maggiorazione delle sanzioni per infedeltà dei dati previste per legge

 Firma _____

- ❑ **in merito al mancato adeguamento dei ricavi alle risultanze dei parametri o degli Studi di Settore,** di aver preso visione del risultato emergente dalle applicazioni predisposte dall'amministrazione finanziaria, determinato con riferimento ai dati contabili di UNICO 2007 e ai dati specifici riferiti alla mia attività e che non intende procedere all'adeguamento dei ricavi dichiarati con conseguente versamento delle maggiori imposte dovute, pur essendo stato ammonito delle possibili conseguenze.

 Firma _____

- ❑ **in merito allo studio di settore divenuto definitivo rispetto alle precedenti versioni monitorate o sperimentali,** di essere stato informato in merito alla possibilità di applicazione dello stesso anche per le precedenti annualità in cui non risultava congruo.

 Firma _____

Luogo e data _____

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER IL NON ASSOGGETTAMENTO AD IRAP

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ Cap _____

in via _____

tel. _____ cell. _____Cod.fisc. _____

IN QUALITÀ DI

❑ professionista individuale

❑ legale rappresentante dello studio associato/società semplice _____

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio _____ dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza IRAP da parte dei liberi professionisti;
- è reso consapevole dallo Studio _____ del significato attribuito al concetto di "ATTIVITA' AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e dalle sentenze della Corte di Cassazione n.3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-381-3682 del 16 febbraio 2007;

RITIENE

- di svolgere l'attività professionale senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'IRAP

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studio _____ di

❑ redigere la dichiarazione UNICO2007 omettendo la compilazione del quadro IQ consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì _____

Firma

Occhio alle scadenze

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2007

Informiamo i gentili clienti che le scadenze relative alle dichiarazioni dei redditi di seguito riportate potrebbero essere modificate dal Decreto del Consiglio dei Ministri, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 giugno al 15 luglio 2007, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Venerdì 15 Giugno

- Consegna al Caf o al professionista abilitato dei Modd.730 e 730/1 da parte del dipendente/pensionato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Ultimo giorno utile per regolarizzare, con sanzione ridotta al 3,75%, gli omessi o carenti versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura ridotta lo scorso 15 maggio 2007.

Lunedì 18 Giugno

- **Persone fisiche che presentano UNICO 2007**

Entro il **18 giugno** deve essere effettuato il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La scadenza riguarda anche i soggetti persone fisiche titolari di partita Iva con regime agevolato (nuove iniziative produttive e attività marginali) i quali devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva, senza alcuna maggiorazione, in unica soluzione o quale prima rata.
Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24. Sempre entro il **18 giugno** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2006, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 18/06/2007.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati**

Entro il **18 giugno** i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il **18 giugno,** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 18/06/2007.

- **Soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **18 giugno** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il **18 giugno** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 18/06/2007.

- **Contribuenti che in sede di dichiarazione si sono adeguati ai risultati di Ge.ri.co.**

Entro il **18 giugno 2007** i soggetti che si sono adeguati ai risultati di Ge.ri.co. devono effettuare il versamento della relativa imposta sul valore aggiunto (codice tributo 6494) nonché dell'eventuale maggiorazione del 3% dovuta qualora i ricavi dichiarati siano inferiori rispetto a quelli calcolati da Ge.ri.c.o. in misura superiore al 10%. Per il versamento della maggiorazione del 3% devono essere utilizzati i codici **4726** per le persone fisiche e **2118** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

- **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio**

Entro il **18 giugno 2007** deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2007, senza maggiorazione (codice tributo 3850).

- **Soggetti proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali sugli stessi (ICI)**

Scade il **18 giugno** 2007 il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili quale prima rata di acconto per il 2007. Si ricorda che per l'anno 2007 il versamento dell'Ici può essere effettuato per tutti i Comuni a mezzo modello F24.

- **Soggetti che hanno rivalutato i beni materiali e immateriali, le partecipazioni nonché aree edificabili**

Entro il **18 giugno 2007** scade il termine di versamento della seconda rata, senza alcuna maggiorazione, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, delle partecipazioni e delle aree fabbricabili per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui alla L.266/05**.**

- **Soggetti che hanno deciso di affrancare il saldo attivo di rivalutazione**

Entro il **18 giugno 2007** scade il termine di versamento della seconda rata, senza alcuna maggiorazione, dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui alla L. n.266/05**.**

- **Società non operative che hanno deliberato lo scioglimento agevolato**

Le società che avvalendosi delle disposizioni di cui al co.112 della Legge Finanziaria 2007 e che hanno deliberato lo scioglimento agevolato, ovvero la trasformazione in società semplice, devono effettuare entro il **18 giugno 2007** il versamento dell'imposta sostitutiva.

- **Versamenti Iva**

Scade mercoledì **18 giugno,** unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio 2007 (codice tributo 6005).

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **18 giugno 2007** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2006, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare la quarta rata del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo.
La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito si rimanda agli appositi approfondimenti delle scadenze specifiche.

- **Versamento ritenute da parte di condomini**

Il **18 giugno** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **18 giugno 2007** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di aprile, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di aprile relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento cumulativo delle ritenute 2006 su redditi di lavoro autonomo**

Entro il **18 giugno 2007** è possibile versare le ritenute fiscali operate nel corso del 2006 per quei soggetti che hanno corrisposto soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di 4 soggetti, effettuando ritenute complessivamente inferiori ad Euro 1.032,29.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **18 giugno** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **18 giugno** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Mercoledì 20 Giugno

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di maggio**

Il **20 giugno 2007** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il **20 giugno 2007** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

- **Opzione tassazione di gruppo**

Entro il **20 giugno 2007** i soggetti di cui all'art.73 del Tuir, co.1, lett.a), b) e d) con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che decidono di optare per il regime di tassazione consolidato *ex* art.117 del Tuir devono presentare in via telematica la comunicazione per l'esercizio dell'opzione.

Sabato 30 Giugno 2007

- Versamento all'Inps da parte dei soggetti autorizzati dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2007.
- Versamento della terza rata dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.

Lunedì 2 Luglio

- Consegna al dipendente o pensionato da parte del Caf del prospetto di liquidazione del modello 730.

- **Persone fisiche non obbligate alla presentazione in via telematica di Unico**

Scade **il 2 luglio** il termine per la presentazione del modello Unico 2007 in forma cartacea a mezzo di ufficio postale o tramite banca da parte dei contribuenti che avendone i presupposti vogliono avvalersi di tale modalità di presentazione. Per i medesimi contribuenti che volessero avvalersi, per la presentazione del modello Unico 2007, di un intermediario abilitato il termine slitterebbe al **31 luglio 2007**. Da segnalare che in merito ai termini di presentazione delle dichiarazioni in data 7 maggio 2007 è stato emesso da parte dell'Agenzia delle Entrate un comunicato stampa con il quale è stato preannunciata la proroga delle scadenze di presentazione dei modelli di dichiarazione al quale non ha ancora fatto però seguito alcun provvedimento ufficiale.

- **Presentazione della dichiarazione ICI 2007**

Scade il **2 luglio 2007** il termine per la presentazione al Comune nel quale sono situati gli immobili della dichiarazione Ici per le variazioni intervenute nel corso del 2006. Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione Ici per l'anno 2006 coincide con quello di presentazione della dichiarazione dei redditi e, pertanto, varia in relazione alle modalità di presentazione di quest'ultima.

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/06/2007. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

- **Presentazione del modello EMens**

Scade il **2 luglio** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

- **Persone fisiche non titolari di partita IVA**

Il **2 luglio 2007** scade il versamento della seconda rata delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2007. Gli importi vanno maggiorati degli interessi annuali dello 0,50% per il periodo dal 18 giugno al 30 giugno 2007 (pari allo 0,20%).

- **Soggetti che hanno rivalutato il valore dei terreni e delle partecipazioni**

Scade il **2 luglio 2007** il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva da parte dei soggetti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (possedute alla data del 1 gennaio 2005) e che hanno deciso di rivalutare il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola (posseduti alla data del 1 gennaio 2005). Entro la stessa data scade anche il termine per il versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni dei medesimi beni posseduti alla data del 1 luglio 2003.

- **Ravvedimento ICI 2006**

Scade il **2 luglio 2007** il termine per procedere alla regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti Ici per l'anno 2006 con sanzione ridotta al 6%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma